

Dipendente delle Ferrovie dello Stato

Possibilità di iscrizione nell'Elenco Speciale di cui all'art. 3 R.D.L. n. 1578/1933 quale dipendente addetto all'Ufficio Legale delle Ferrovie dello Stato

Il Consiglio

- vista la domanda presentata per l'iscrizione all'Albo degli Avvocati - Elenco Speciale di cui all'art. 3, comma 4 del R.D.L. 27/11/1933 n. 1578;
- visto il certificato dell'Università degli Studi di Bologna attestante che l'interessata si laureò in Giurisprudenza;
- visto il certificato rilasciato dalla Commissione Esami Procuratore presso la Corte d'Appello di Bologna, comprovante che l'interessata superò l'esame di procuratore;
- visto il certificato comprovante la cittadinanza italiana dell'interessata;
- visto il certificato penale generale che attesta nulla emergere a carico dell'interessata, e l'altro certificato di piena capacità civile;
- viste le quietanze di C/C7 comprovanti l'avvenuto pagamento delle tasse di concessione governativa e di concessioni regionali.

Considerato

- che l'interessata ha allegato alla domanda di iscrizione certificazione attestante che la stessa è dipendente delle Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per Azioni (già Ente Ferrovie dello Stato), e che la stessa dal 1987 svolge in via esclusiva attività legale, essendo adibita all'Ufficio legale di Bologna, Ufficio dotato di responsabilità, struttura e competenza proprie ed autonome nell'ambito delle Ferrovie dello Stato;
- che in forza delle disposizioni di cui al R.D. 30/10/1933 n. 1611, e successive modificazioni, la rappresentanza in giudizio della amministrazione dello Stato è sempre spettata alla Avvocatura dello Stato;
- che, peraltro, avanti le Preture e gli Uffici di Conciliazione, le Amministrazioni dello Stato potevano essere rappresentate da propri funzionari;
- che l'interessata ha documentato che, nel corso di questi anni a partire dal momento della sua assegnazione all'Ufficio legale dell'Ente, ha rappresentato in giudizio le Ferrovie dello Stato;
- che l'art. 3 della Legge n. 218/1990, esteso con la Legge 9/8/1993 n. 292 alle Società per azioni derivate dalla trasformazione di Enti Pubblici, dispone che per i dipendenti "sono fatti salvi i diritti quesiti, gli effetti di leggi speciali e quelli rivenienti dalla originaria natura pubblica degli Enti di appartenenza";
- che, pertanto dalla interpretazione dell'art. 3 della predetta legge emerge la salvaguardia dell'interesse dei dipendenti degli Enti originari a non subire alcun pregiudizio, che possa derivare dalla privatizzazione, all'esercizio dei diritti i cui presupposti si sono realizzati anteriormente;
- che la Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite ha statuito, con la sentenza n. 5301/1997, che anche la posizione del laureato in giurisprudenza che, quale dipendente addetto all'Ufficio Legale di un Ente Pubblico, abbia compiuto il prescritto periodo di pratica legale, costituisce una aspettativa tutelata dal citato art. 3 della Legge n. 218/1990, in ordine alla futura iscrizione all'Albo degli Avvocati - Elenco Speciale riservato ai dipendenti pubblici addetti agli Uffici Legali, qualora ricorrano tutte le altre condizioni prescritte dalla legge;
- che in tale ipotesi rientra, a maggiore ragione, la posizione dell'interessata, la quale, all'atto della trasformazione dell'Ente Pubblico Ferrovie dello Stato in Società per Azioni, aveva già acquisito la abilitazione all'esercizio professionale forense, e alla stessa data già risultava addetta in via esclusiva all'Ufficio Legale istituito in via autonoma presso l'Ente; e, in tale sua veste, lo rappresentava in giudizio, con carattere di continuità;
- che pertanto tale sua situazione, dovendo essere ricompresa, alla luce del principio sancito dalla sopra richiamata sentenza della Corte Suprema di Cassazione - Sezioni Unite, fra gli "effetti rivenienti dalla originaria natura pubblica dell'Ente di sua appartenenza", consente di ritenere

sussistenti tutti i requisiti richiesti dalla legge per la iscrizione nell'Albo degli Avvocati - Elenco Speciale;

Ordina

la iscrizione dell'interessata nell'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati, di cui all'art. 3 D.P.R. n. 1578/1933, autorizzandola all'esercizio della professione di avvocato, previa la prestazione del giuramento di rito, limitatamente alla trattazione degli affari riguardanti le Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per Azioni.

(Adunanza del giorno 21 dicembre 1998)